

IL DIRETTORE DELL' INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICOMI DI ROMA

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di rilevamento annuale del gas Radon presso i locali del piano seminterrato dell'edificio principale dell'Osservatorio Astronomico di Roma da effettuare mediante "Trattativa diretta" sul MEPA, preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 numero 50 e successive modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)**" ed, in particolare, l'articolo 26;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**", in particolare l'Art. 1 comma 130, che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come segue:

- "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 30 dicembre 2019, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2020, numero 178, pubblicata nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del mercoledì 30 dicembre 2020 che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2021 che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**";

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)**", e, in particolare, l'articolo 58 e s.m.i.;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 "**Legge di contabilità e finanza pubblica**" ed, in particolare, l'articolo 2 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene “**Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**” ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “**Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica**”, come modificato e integrato dallo “**Allegato 2**” del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l’altro, istituisce, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo “**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune “**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Codice dei contratti pubblici, Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune “**Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50**”, in particolare, gli articoli 35 e 36, i quali prevedono che:

- le “...soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori, servizi e forniture, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”;
 - le “...stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
 - per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere

eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- e) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del "...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...";
- le "...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...";
- fermi restando "...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...";

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "**Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**", e che dispone, tra l'altro, che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre

2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che: "...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla "**Consip Società per Azioni**" sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 "**Decreto sblocca cantieri**", convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, e s.m.i., in particolare alle modifiche apportate all'articolo 36 del codice degli appalti nello specifico a quelle di cui al comma 2, lettere b, c, e d; al comma 5; al comma 6-bis; al comma 7 e al comma 9;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**", coordinato con la Legge di conversione del 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 recante "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**";

VISTO Il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, c.d. decreto semplificazioni bis, nel solco di quanto precedentemente disposto dal decreto semplificazioni, proroga l'efficacia delle norme previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto-soglia **estese a tutte le determine o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023**. Che prevede e dispone:

- gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti fino a 139mila euro;
- la procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore a 150mila euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno 5 operatori se esistenti ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria, 5.350 milioni di euro.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il **“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”**, limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 recanti: **«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»**;

VISTO il Decreto del Presidente **Prof. Nicolò D'Amico** dello **“Istituto nazionale di Astrofisica”** numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il **Dott. Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato **Direttore** dello **“Osservatorio Astronomico di Roma”**, con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto n. 9 del 15 febbraio 2021 del Presidente **Prof. Marco Tavani** dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, nonché la determinazione n. 21 di pari data, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** del medesimo istituto, con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio Angelo Antonelli** l'incarico di **Direttore** dello **“Osservatorio Astronomico di Roma”**, per la durata di ulteriori tre anni;

VISTO il **“Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica”**, adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTO il **“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;

VISTO lo Statuto dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 maggio 2018, numero 42 ed entrato in vigore dal 24 settembre 2018;

VISTE le linee guida ANAC n.3 **“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento d'appalti e concessioni (G.U. n.260 del 7 novembre 2017)”**;

VISTO il **D.M. 49/2018**, Regolamento recante: **“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione”**;

CONSIDERATO che Il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione dell'esposizione al rischio radon qualora vi sia la presenza di luoghi di lavoro in locali sotterranei o semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale, previa valutazione delle caratteristiche degli ambienti di lavoro e del tempo di permanenza medio di eventuali lavoratori;

CONSIDERATO che in ottemperanza alle recenti disposizioni legislative di cui al D.Lgs 101/2020 è necessario eseguire il monitoraggio della qualità ambientale dei luoghi di lavoro dell'Osservatorio

Astronomico di Roma, con particolare riguardo ai livelli di concentrazione di gas radon negli ambienti del piano seminterrato dell'edificio principale;

VISTI:

- **Il D.Lgs 81/2008** che obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi di qualsiasi natura presenti all'interno della propria unità produttiva;
- **Il comma 3 dell'articolo 180 del D.Lgs 81/2008** che stabilisce che "*La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni*".
- **Il D.Lgs 241/2000** "*Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti*";
- **L'articolo 20 della Legge 117/2019** "*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom*";
- **Il D.Lgs 101/2020** "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29*";
- **L'Art. 12 D.Lgs 101/2020:** "*Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a))*" che abbassa il livello di azione nei luoghi di lavoro da concentrazioni medie annue di 500 Bq/mc a 300 Bq/mc";

VISTA la richiesta di acquisto motivata, registrata al **protocollo n. 2310/VII/4 del 10/11/2022** presentata a firma del **Dott. Francesco Massaro**, Responsabile dei Servizi Tecnici e Generali dello **INAF-Osservatorio Astronomico di Roma** per l'effettuazione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che l'individuazione della ditta con cui effettuare la trattativa diretta sul MEPA è stata preceduta da **una indagine di mercato preliminare** fra due operatori economici del settore, individuati tra le imprese presenti sullo strumento "**MePA**" ed abilitati nella categoria "**SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO**" del bando "**SERVIZI**", Identificativo CPV 79311200-9 "*Servizi di esecuzione di indagini*" alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici:

- Ditta **LABORAD S.r.l.**, con sede legale in San Cesareo, (RM), Via Maremmana III, 23D, P.IVA e C.F: 11757581001;
- Ditta **CORILAB CONSULENZA E SICUREZZA S.r.l.**, con sede legale in Frascati, via Ludovico Micara 25, C.F. e Partita IVA:09063871009;

ACCERTATO che, in ossequio al "**Principio di rotazione**", gli operatori economici invitati non erano mai stati consultati per altri affidamenti né erano mai stati beneficiari di contratti di appalto per il settore merceologico di interesse nei tre anni precedenti;

VISTE le offerte presentate tramite PEC da entrambe le ditte interpellate:

- Ditta **LABORAD S.r.l.**, la quale ha presentato il preventivo n° 2295-1-R del 07/11/2022 (nostro protocollo n. 2242/VII/4 del 08/11/2022) per un importo di Euro 1.700,00 IVA esclusa;
- Ditta **CORILAB CONSULENZA E SICUREZZA S.r.l.**, la quale ha presentato il preventivo Offerta n°:22059-01-04-2022 SD Inafoaroma - Radon (nostro Protocollo n. 730/VII/4 del 04/04/2022) per un importo di Euro 2.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che a seguito di una comparazione analitica tra le due offerte pervenute è risultata più conveniente l'offerta presentata dalla ditta **LABORAD S.r.l.** che ha offerto **Euro 1.700,00 IVA esclusa**;

CONSIDERATO il risparmio economico di Euro 300,00 dell'offerta presentata dalla ditta **LABORAD S.r.l.** rispetto a quella proposta dalla ditta **CORILAB CONSULENZA E SICUREZZA S.r.l.**, si ritiene, come da richiesta della Ditta **LABORAD**, opportuno effettuare il pagamento in due rate semestrali, di cui la prima in corrispondenza della sostituzione dei dosimetri a tracce e la seconda a seguito della consegna della relazione a firma dell'esperto qualificato e del successivo ricevimento della ricezione della fattura elettronica;

VERIFICATO il possesso dei requisiti minimi della ditta **LABORAD S.r.l.** tramite acquisizione del DURC, del Certificato della Camera di Commercio e delle Annotazioni riservate dell'ANAC dai quali risulta la regolarità contributiva e assicurativa, l'assenza di annotazioni, l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse e il possesso delle necessarie abilitazioni;

STABILITO di procedere all'affidamento del servizio alla Ditta "**LABORAD S.R.L.**", con sede legale in San Cesareo, (RM), Via Maremmana III, 23D, P.IVA e C.F: 11757581001, mediante "**Trattativa Diretta**" sul "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA**", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che l'importo di spesa necessario per la fornitura del servizio per la durata di 12 mesi risulta essere pari ad **Euro 1.700,00** esclusa l'Imposta sul valore aggiunto;

ACCERTATA pertanto la possibilità di poter procedere per l'acquisizione in oggetto mediante "**Trattativa Diretta**" sul "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA**", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni con la ditta sopra individuata;

VISTA la deliberazione del 30 dicembre 2021, numero 82, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2022;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Di incaricare il **Dott.re Francesco Massaro**, dipendente in servizio presso la sede dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", già nominato con determina a propria firma n. 66/19 del 27 marzo 2019, quale "**Responsabile Unico del Procedimento**" per i "Lavori, Servizi generali e tecnici" dello stesso Osservatorio, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e s.m.i., e **Direttore per l'esecuzione del contratto**" ai sensi degli artt. 31 e 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo in merito a quanto in oggetto.

Articolo 2. Di procedere all'affidamento mediante lo strumento della "**Trattativa Diretta-MePA**" nei confronti della ditta "**LABORAD S.R.L.**", con sede legale in San Cesareo, (RM), Via Maremmana III,

23D, P.IVA e C.F: 11757581001 tramite il sistema del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA**” per provvedere all’ acquisizione del servizio oggetto della presente determina.

Articolo 3. Di stabilire che **il pagamento avverrà in 2 (due) rate di ugual valore da pagare con cadenza semestrale posticipata, di cui la prima in corrispondenza della sostituzione dei dosimetri a tracce e la seconda a seguito della consegna della relazione a firma dell’esperto qualificato a fronte del ricevimento delle due fatture elettroniche**, riportanti, oltre al numero della RDO, i dati essenziali CIG e CUP, ed avverrà entro il termine di 30 giorni tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previo rilascio dell’attestato di regolare esecuzione a firma del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 4. Per le finalità di cui all’articolo 2 della presente Determina, è autorizzato l’impegno di spesa il cui importo ammonta ad **Euro 2.074,00** comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto, che graverà sul “**Centro di Responsabilità Amministrativa**” **1.06** “Osservatorio di Roma”, “**Codice Funzione Obiettivo: 1.06.01** “Funzionamento”, “**Capitolo: 1.01.01.02.999.01** “Spese in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) per l’esercizio contabile “**2022**”.

IL DIRETTORE

Dott. Lucio Angelo Antonelli

Estensore: Francesco Massaro